



ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria di 1° grado
30173 VENEZIA - FAVARO VENETO Via Gobbi 13/d
Tel. e fax **041630704** - c.f. **90092020271** – cod. mecc. **VEIC83400V**
veic83400v@istruzione.it – veic83400v@pec.istruzione.it

Favaro Veneto, 03/11/2019

Istituto Comprensivo "Ilaria Alpi"-Venezia
Prot. 0008712 del 03/11/2020
(Uscita)

Agli Atti

All'Albo on line

OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLE ASTENSIONI (art. 6 DPR 16 aprile 2013 n.62)

Il Dirigente scolastico

- VISTO l'art. 54 comma 2 della Costituzione, che impone il dovere di esercitare le funzioni pubbliche con "disciplina ed onore";
- VISTO l'art. 97 della Costituzione che indica buon andamento e imparzialità come regole fondamentali dell'azione amministrativa;
- VISTO l'art. 98 della Costituzione che stabilisce il principio di esclusività del servizio dei pubblici dipendenti;
- VISTO l'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
- VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO la Legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTO il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, concernente le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, così come modificato dal d.lgs. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
- VISTO il DPR 16 aprile 2013, n. 62, concernente il Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO il DM n. 525 del 30.06.2014, concernente il Codice di comportamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il d.lgs. 297/94;
- VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018;
- VISTO la necessità di istituire un "Registro delle astensioni per conflitto di interessi" da parte del Dirigente Scolastico, in qualità di Responsabile dell'adozione della misura di prevenzione



ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria di 1° grado
30173 VENEZIA - FAVARO VENETO Via Gobbi 13/d
Tel. e fax **041630704** - c.f. **90092020271** – cod. mecc. **VEIC83400V**
veic83400v@istruzione.it – veic83400v@pec.istruzione.it

Determina quanto segue

Art. 1 – Registro

È istituito il "Registro delle astensioni per conflitto di interessi" presso l'Ufficio di Dirigenza, dove verranno annotate le astensioni di cui all'art. 6 co.2, del DPR 16 aprile 2013, n. 62, comunicate dai Dipendenti in servizio presso l'I.C. "Ilaria Alpi" di Favaro Veneto-Venezia.

Art. 2 - Obbligo di astensione

La comunicazione di astensione del Dipendente dovrà farsi secondo le modalità e nei tempi che sono indicati dall'art. 7 del Decreto Ministeriale 525 del 2014 "Obbligo di astensione", che si riporta testualmente:

"1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza".

"2. Il dipendente che nel rispetto del comma 1 che si astiene comunica tale condizione per iscritto al Responsabile dell'ufficio specificando la situazione di conflitto. Il responsabile dell'ufficio, verificando il conflitto di interessi, prende gli opportuni provvedimenti, sostituendo l'interessato".

"3. Le astensioni saranno annotate nel "Registro delle astensioni per conflitto di interessi" di cui all'art. 6 al fine di costituire una base informativa per il monitoraggio delle situazioni di conflitto di interessi verificatesi presso ogni struttura".

"4. Il dipendente che interviene per dovere d'ufficio o comunque a qualsiasi titolo partecipa ad un procedimento, anche senza esserne il responsabile, rispetto al quale possano essere coinvolti interessi propri ai sensi del precedente comma 1, ne dà immediata comunicazione al dirigente della struttura di appartenenza che decide sulla astensione del dipendente dalla partecipazione al procedimento in argomento".

Art. 3 - Gestione Registro

Il Dirigente Scolastico, in qualità di Responsabile dell'adozione della misura di prevenzione, si fa carico della gestione del "Registro delle astensioni per conflitto di interessi".

Le comunicazioni di astensione dovranno pervenire tramite mail all'indirizzo istituzionale veic83400v@istruzione.it dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI" di Favaro Veneto-VE.

Tutta la documentazione relativa alle singole astensioni per conflitto di interessi è raccolta in un unico raccoglitore annuale e viene conservata per la durata di cinque (5) anni.

Art. 4 - Violazione delle norme sull'astensione

Le conseguenze della violazione delle norme sull'astensione sono la nullità degli atti adottati e, in conseguenza di sentenze dichiarative della loro nullità, coloro che li hanno adottati ne rispondono sul piano della responsabilità amministrativa, salva l'eventuale responsabilità disciplinare di cui alla Parte Terza, Capo IV, Sezione I del d.lgs. 297/94 integrato dall'art.



ISTITUTO COMPRENSIVO "ILARIA ALPI"

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Secondaria di 1° grado

30173 VENEZIA - FAVARO VENETO Via Gobbi 13/d

Tel. e fax **041630704** - c.f. **90092020271** – cod. mecc. **VEIC83400V**

veic83400v@istruzione.it – veic83400v@pec.istruzione.it

29 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 20162018 per il personale docente e dagli articoli dal n.10 al n.17 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 per il personale ATA. Per i soggetti privati che concludono contratti in violazione dell'obbligo di astensione sarà inviata comunicazione all'ANAC per le valutazioni relative al divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, fermo restando l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati, ad essi riferiti.

Art. 5 – Pubblicità

Il decreto di adozione sarà pubblicato sul sito web <https://www.icilariaalpifavaro.edu.it/> dell'Istituto Comprensivo Statale "I. Alpi" di Favaro Veneto – Venezia, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Marco SINATORA

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*